



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA E GLI AFFARI LEGALI
UFFICIO STUDI E AFFARI LEGALI

Alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la
Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica

Ufficio per la Sicurezza Tecnica e di Coordinamento

OGGETTO: Attestati di tecnico manutentore qualificato – Istanza di accesso agli atti. Parere.

Con riferimento alla nota prot. n. 23388 del 23 ottobre u.s., concernente la possibilità per le Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco di rilasciare direttamente al tecnico manutentore qualificato copia del relativo attestato, anche nell'ipotesi in cui la procedura originaria sia stata gestita da un soggetto terzo delegato dal lavoratore o dal proprio datore di lavoro, si rappresenta quanto segue.

La questione presenta profili analoghi a quelli già esaminati da questo Ufficio nel parere prot. n. 8208 del 6 luglio 2026, relativo al rilascio degli attestati di idoneità tecnica per addetti al servizio antincendio, trasmesso da codesta Direzione Centrale alle strutture centrali e territoriali con nota prot. n. 14834 del 21 luglio 2026.

Come correttamente evidenziato, l'attestato di tecnico manutentore qualificato, rilasciato ai sensi dell'Allegato II al D.M. 1° settembre 2021 (cd. Decreto Controlli) e successive modificazioni, ha natura personale e nominativa e certifica il possesso di competenze tecnico-professionali individuali in capo al lavoratore che abbia superato con esito positivo la prova di idoneità.

Tale qualificazione appartiene alla sfera giuridica del singolo lavoratore, indipendentemente dalla circostanza che la presentazione della domanda o l'accesso al Portale del cittadino siano stati gestiti da un soggetto terzo delegato o dal datore di lavoro. La delega conferita per lo svolgimento della procedura non attribuisce, infatti, al delegato alcun diritto sulla disponibilità dell'attestato, né può precludere al lavoratore di ottenerne copia direttamente dall'Amministrazione, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'attestato contiene, inoltre, dati personali riferibili al lavoratore. In continuità con quanto osservato nel precedente parere, trovano pertanto applicazione gli articoli 12 e 15 del Regolamento (UE) 2016/679, che riconoscono all'interessato il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano e di riceverne copia, ponendo a carico del titolare del trattamento l'obbligo di agevolare l'esercizio di tale diritto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA E GLI AFFARI LEGALI
UFFICIO STUDI E AFFARI LEGALI

In tale prospettiva assume rilievo il *provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 571 dell'11 settembre 2025*, già richiamato nel precedente parere, nel quale è stato affermato che gli attestati di formazione e la relativa documentazione contengono dati personali riferibili ai lavoratori, la cui disponibilità deve essere garantita all'interessato anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. Il Garante ha, altresì, ribadito che il titolare del trattamento è tenuto, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento (UE) 2016/679, ad agevolare l'esercizio dei diritti dell'interessato. Tali principi risultano applicabili anche agli attestati di tecnico manutentore qualificato rilasciati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In termini coerenti, l'*Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 2 aprile 2020, n. 10*, ha affermato che l'Amministrazione ha il dovere di esaminare le istanze di accesso alla luce della disciplina effettivamente applicabile. Ne consegue che la richiesta avanzata dal tecnico manutentore deve essere valutata principalmente quale esercizio del diritto di ottenere copia di un documento contenente dati personali che lo riguardano, ai sensi degli articoli 12 e 15 del Regolamento (UE) 2016/679.

Ne deriva che la disciplina dell'accesso documentale di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 assume rilievo solo in via residuale. Anche qualora la stessa fosse ritenuta applicabile, non sono configurabili soggetti controinteressati ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera c), della citata legge e dell'articolo 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, atteso che né il datore di lavoro né il soggetto precedentemente delegato sono titolari, per tali sole qualità, di una posizione giuridica sulla disponibilità dell'attestato, né il rilascio della relativa copia al lavoratore è idoneo a pregiudicare il loro diritto alla riservatezza.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritengono applicabili anche agli attestati di tecnico manutentore qualificato le conclusioni formulate nel citato parere del 6 luglio 2026.

IL DIRIGENTE

(Maria Barbara FRENO)

firmato digitalmente ai sensi di legge

